



REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

La Sezione regionale di Controllo per la Campania, composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Marco Nappi Quintiliano	Referendario
Concetta Ilaria Ammendola	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 12.02.2025

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni n. 16/2022 e n. 19/2022 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione di C.C. del Comune di Castelvita, Salerno, n. 44 del 07.12.2023, avente ad oggetto: "Costituzione della comunità di energia rinnovabile e solidale "cooperativa di comunità energetica rinnovabile e solidale – impresa sociale ETS" approvazione statuto e provvedimenti", nonché Deliberazione del medesimo C.C. n. 3 del 14.03.2024, avente ad oggetto "Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 07.12.2023 ad oggetto ""Costituzione della comunità di energia rinnovabile e solidale "cooperativa di comunità energetica rinnovabile e solidale – impresa sociale ETS" approvazione statuto e provvedimenti" inserimento comma aggiuntivo all'art. 4 dello Statuto – riapprovazione schema di statuto con integrazione";

Vista l'istanza con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento della presente questione all'esame collegiale;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 25/2025, con la quale è stata fissata la camera di consiglio del 12.02.2025, ai fini della trattazione in sede collegiale della presente questione;

Udito nella camera di consiglio il Relatore, Ref. Concetta Ilaria Ammendola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Dalla documentazione versata in atti è possibile ricostruire la vicenda in esame nei termini di seguito esposti.

Con nota del 14.01.2025, il Comune di Castelvita, Salerno, ha trasmesso la deliberazione del C.C. n. 44 del 07.12.2023, avente ad oggetto: "Costituzione della comunità di energia rinnovabile e solidale "cooperativa di comunità energetica rinnovabile e solidale – impresa sociale ETS" approvazione statuto e provvedimenti", nonché Deliberazione del medesimo C.C. n. 3 del 14.03.2024, avente ad oggetto "Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 07.12.2023 ad oggetto "Costituzione della comunità di energia rinnovabile e solidale "cooperativa di comunità energetica rinnovabile e solidale – impresa sociale ETS" approvazione statuto e provvedimenti" inserimento comma aggiuntivo all'art. 4 dello Statuto – riapprovazione schema di statuto con integrazione";

Le prefate deliberazioni recano in allegati, quali atti oggetto di approvazione del medesimo consesso, formula atto costitutivo, statuto e modulo di adesione;

Con nota istruttoria del 03.02.2025, si è provveduto a richiedere diverse integrazioni documentali e chiarimenti anche circa la costituzione della società, rilevandosi l'immediata esecutività, ex art. 134 co. 4 TUEL, delle deliberazioni del C.C.

44/2023 e 3/2024 ed il notevole lasso temporale intercorso tra deliberazioni e trasmissione delle stesse alla Sezione.

Con riscontro del 10.02.2025, il Comune ha dichiarato la già avvenuta costituzione della società, mediante atto a rogito del notaio dott. Rossella Sgambati del 06.05.2024, depositando, tra l'altro, la relativa visura, evidenziandone l'inattività. Così delineata l'operazione sottoposta al vaglio della magistratura contabile, occorre preliminarmente appurare se sussistano, nella fattispecie, i presupposti normativi che legittimano questa Sezione a pronunciarsi, ex art. 5, comma 3, TUSP, sulla suddetta deliberazione consiliare.

DIRITTO

L'art. 5, co. 3, del d. lgs. 175/2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), prevede che *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta ... alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"*.

Il controllo intestato alla Corte integra un vaglio preliminare sulle operazioni contemplate dalla norma, al fine di tutela della finanza pubblica tenuto conto delle conseguenze giuridiche ed economiche derivanti dalle stesse. E tale scopo è coerente con l'impianto generale del TUSP, che pone *"misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento"* (Corte cost., sentenze n. 86/2022 e n. 194 del 2020).

Tale funzione implica che, nel dipanarsi dei diversi procedimenti interessati, il controllo della Corte debba porsi tra la fase pubblicistica, di determinazione della volontà all'operazione societaria, e la fase privatistica, di costituzione della società ovvero l'acquisizione della partecipazione.

Per tale motivo, le Sezioni Riunite hanno ritenuto che in caso di *"atto deliberativo già eseguito con la costituzione della società ... la verifica della Corte dei conti non possa procedere secondo la procedura, i parametri e gli esiti indicati dall'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, venendone a mancare il presupposto a fondamento...Risulta, pertanto,*

estranea al disposto normativo di cui al novellato art. 5 del TUSP la fattispecie dell'invio alla Corte dei conti di un provvedimento perfetto e già eseguito, mediante la stipula dell'atto negoziale... Di conseguenza, ferma restando l'emersione, secondo le regole ordinarie, di eventuali ipotesi di responsabilità, l'esame degli atti di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie, da parte della Corte dei conti, potrà comunque essere oggetto dell'esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite dalla legge, in primo luogo quella vertente sugli annuali piani periodici di revisione delle partecipazioni societarie, prevista dall'art. 20 del medesimo TUSP" (SSRR n. 16/QMIG/2022).

Dalla documentazione in atti, emerge che, alle deliberazioni del C.C. sopra riportate, (e prima della trasmissione delle stesse alla Sezione), è seguita, in data 06.05.2024, l'operazione di costituzione della società, con atto a rogito dott. Rossella Sgambati, del 06.05.2024, l'iscrizione al Registro Imprese, l'attribuzione di codice fiscale e P.I.V.A., (=06268290654). Avvenuta la costituzione in data 06.05.2024, solo in data 14.01.2025 vi è stata la trasmissione dei prefati atti alla Sezione per il controllo ai sensi dell'art. 5 co. 3 TUSP.

Ai fini della preclusione del controllo intestato alla Sezione, ai sensi dell'art. 5 co. 3 TUSP, rileva unicamente la costituzione della società. E' del tutto irrilevante l'eventuale inattività: la società inattiva è giuridicamente esistente e con piena capacità, come confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, (cfr. tra molte, Cass. 7642/2023, Cass. 17957/2021)

Quanto esposto palesa l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 5 TUSP, per l'effetto imponendo una declaratoria di non luogo a provvedere sull'istanza presentata dal Comune di Castelvita.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Campania:

- dichiara il non luogo a provvedere in ordine all'operazione delineata dal Comune di Castelvita con la deliberazione del C.C. n. 44 del 07.12.2023 e deliberazione del C.C. n. 3 del 14.03.2024, per le ragioni esposte in parte motiva;
- dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata entro cinque giorni dal deposito;
- ordina, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, all'Amministrazione di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale;
- manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.02.2025

Il Magistrato est.
Dott.ssa Concetta Ilaria Ammendola

Il Presidente
Dott. Massimo Gagliardi

Depositato in Segreteria il
13 febbraio 2025
Il Direttore della Segreteria
Dott. Giuseppe Imposimato